



**Oggetto: AVVENUTA PRESCRIZIONE TASSE UNIVERSITARIE.  
CONSEGUENZE IN TEMA DI RICONGIUNZIONE DI CARRIERA.**

Il Garante ha espresso recentemente il parere n. 4 del 16 maggio 2019, sul tema del termine di prescrizione delle tasse universitarie, osservando che il termine è quinquennale e che in caso di pagamento rateale – come nel caso delle tasse universitarie – il termine della prescrizione deve essere considerato rata per rata. Non si può dunque ritenere che dal pagamento della prima rata derivi la non applicabilità della prescrizione per la seconda, come si trattasse di un unico pagamento e di un unico adempimento.

Il parere riguardava lo studente ... Omissis ... (parere n. 4 del 2019).

Per il contenuto del parere si rinvia al relativo testo.

Ricevuto il parere, lo studente l'ha inoltrato alla Dirigente dell'ufficio chiedendo sia l'annullamento del bollettino MAV 2011/12 oggetto della rata in contestazione, sia – contemporaneamente - la ripresa delle procedure di verbalizzazione di un esame la cui registrazione in carriera è rimasta sospesa, come d'uso nei casi del mancato pagamento delle tasse dovute.

Al Garante sono fornite le seguenti informazioni:

Risulta che:

1) lo studente ... Omissis ... è iscritto al quinto anno fuori corso per la ventiduesima volta: la sua carriera è iniziata nel 1990-1991;

2) a partire dall' a.a. 2012-2013 fino all' a.a. 2016-2017... Omissis ... ha chiesto e ottenuto cinque "ricognizioni", per le quali ha pagato ogni volta 155 euro (per un totale di 775 euro);

3) il signor ... Omissis ... ha rinnovato l'iscrizione nell'a.a. 2017-2018 e pagato la prima rata;

4) non ha pagato la seconda rata 2017-2018;

5) non ha regolarizzato iscrizione 2018-2019;

6) deve pagare (a parte la seconda rata delle tasse 2011-2012 non versate a suo tempo): la seconda rata 2017-2018= 2990 euro; e la prima e seconda rata



2018-2019 = 3194 euro, per un totale di 6.184 euro a cui vanno aggiunte 300 euro (3 more di 100 euro) per i ritardi: il totale complessivo, anche senza considerare la rata del 2011, è di 6.684 euro.

Lo studente dunque invoca la prescrizione e contemporaneamente chiede la ricongiunzione di carriera per gli anni trascorsi.

Viene chiesto al Garante, in conclusione, di precisare quali siano le conseguenze del mancato pagamento della seconda rata delle tasse, anche nel caso in cui per tale adempimento sia intervenuta la prescrizione.

-----

La segreteria cita l'art. 22 del Regolamento Didattico: *"L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti"*.

Le osservazioni della segreteria sono fondate. Se è vero che l'obbligo del pagamento delle tasse è prescritto, tuttavia questo non significa che l'iscrizione risulti regolare e che lo studente possa far valere tutti i propri diritti derivanti dall'iscrizione. Il mancato pagamento delle tasse – anche indipendentemente dalle specifiche ed eloquenti circostanze riferite al Garante relative alle irregolarità nei pagamenti degli anni passati – incide ora per allora sulla regolarità dell'iscrizione quantomeno per l'anno 2011/12.

Se l'obbligo del pagamento integrale delle tasse non è stato soddisfatto, è corretto e doveroso porsi il problema del riconoscimento e recupero delle attività di studio da parte dello studente per quell'anno accademico, ivi compresa la registrazione in carriera degli esami eventualmente superati. E, a giudizio del Garante, la risposta deve essere nel senso che il mancato pagamento della seconda rata delle tasse rende irregolare l'iscrizione per il correlativo anno accademico.

In altri termini: allo studente non può essere imposto il pagamento delle tasse non pagate ma si può (anzi: si deve) tenere conto della irregolarità dell'iscrizione con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa la registrazione degli esami sostenuti. In tal senso è corretto il richiamo all'art. 22 del Regolamento didattico.

La prescrizione è una pietra tombale sui pagamenti dovuti in passato e non eseguito, e – per altro verso – sui diritti già acquisiti dallo studente a fronte dei quali avrebbe dovuto pagare le tasse. Ma non è e non può essere un



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

lasciapassare che consenta anche di ottenere dall'Università ulteriori adempimenti ancora da porre in essere, e per sé ulteriori diritti non ancora realizzatisi, come la registrazione di esami relativi ad anni precedenti per i quali le tasse non sono state pagate. Si tratta di un principio generale, anche oltre lo specifico caso e indipendentemente dall'applicazione dell'art. 22 del Regolamento Didattico.

Si aggiunge che queste conclusioni non contraddicono quelle del precedente parere relativo allo stesso studente, nel quale il tema qui posto semplicemente non fu affrontato perché estraneo e eccedente rispetto alla richiesta dello studente, limitata – come si è sopra ricordato – alla configurabilità della prescrizione di una singola rata delle tasse.

Il Garante dei diritti  
Sergio Materia